



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF203

## INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>IL FINANZIAMENTO DEI SOCI - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DOC. FNC DEL 9/08/2019 (IV VERSIONE)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/11/2019</b>

Sintesi: il finanziamento dei soci costituisce un'operazione di reperimento di risorse finanziarie che annovera diverse criticità, tra cui:

- le limitazioni imposte dal TUB
- la postergazione, nel caso di crisi societaria
- la corretta rappresentazione in bilancio
- il connesso inquadramento fiscale ai fini Ires-Irpef.

I soci possono introdurre risorse finanziarie all'interno della società partecipata a diverso titolo.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI		
<b>Conferimenti</b>	Si caratterizzano per l'apporto di beni contro la cessione di quote sociali	I conferimenti aumentano il capitale sociale
<b>I versamenti in conto capitale</b>	Si caratterizzano per l'apporto di capitali senza obbligo di rimborso e al di fuori della modifica delle quote societarie	Si può trattare di: - Versamenti generici (versamenti in conto capitale); - Versamenti "targati", in quanto destinati a realizzare una specifica operazione sul capitale (versamenti in conto copertura perdite, versamenti in conto aumento capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale)
<b>I finanziamenti propriamente detti</b>	Si tratta di somme erogate dai soci a titolo di prestito (mutuo)	Finanziamenti infruttiferi (a tasso zero) Finanziamenti fruttiferi

### FINANZIAMENTI FRUTTIFERI E FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

I soci possono effettuare finanziamenti a titolo di mutuo:

- fruttiferi o
- infruttiferi.

L'onerosità o la gratuità del finanziamento trova fondamento nelle disposizioni del Codice civile relative al mutuo:

CONTRATTO DI MUTUO	
<b>Art. 1813 c. 1 C.C.</b>	"Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."
<b>Art. 1815 c. 1 C.C.</b>	"Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284."

Sotto l'aspetto fiscale l'art. 45 c. 2 tuir contiene una **presunzione assoluta** (cass., n. 12251/2010) per effetto della quale i versamenti effettuati dai soci alle società partecipate "si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo."

Il successivo art. 46 c. 2, prevede una ulteriore **presunzione relativa di onerosità** delle somme date a mutuo. Infatti, in mancanza di specifici accordi contrattuali fissati per iscritto:

- ➔ gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta e
- ➔ si computano al saggio legale.

Per vincere detta presunzione occorre fornire la prova contraria.

La **tassazione degli interessi** derivanti dal finanziamento effettuato dai soci dipende dalla qualificazione del soggetto percipiente:

PERCETTORE	TASSAZIONE
▪ <b>Persona fisica</b>	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
▪ <b>Impresa</b>	Tassazione in dichiarazione

## LE DIVERSE PROBLEMATICHE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI SOCI

### LA DISCIPLINA BANCARIA

Un primo aspetto rilevante è costituito dalla disciplina in materia bancaria:

DISCIPLINA	
<b>Art. 3 c. 11 TUB</b>	<i>"Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso <b>specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro</b>".</i>
<b>Art. 2 c. 2, Delibera CICR del 19 luglio 2005</b>	<i>"non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: presso <b>soci, dipendenti o società del gruppo</b> secondo le disposizioni della presente Delibera; sulla base di <b>trattative personalizzate</b> con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento"</i>
<b>Art. 6 c. 1, Delibera CICR del 19 luglio 2005</b>	<i>"Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia <b>prevista nello statuto</b>"</i>
<b>Art. 6 c. 2, Delibera CICR del 19 luglio 2005</b>	<i>"Le <b>società</b> diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci: ✓ che detengano <b>almeno il 2 per cento del capitale sociale</b> risultante dall'ultimo bilancio approvato ✓ e siano <b>iscritti nel libro soci da almeno tre mesi</b>. Per le <b>società di persone</b> tali condizioni <b>non sono richieste</b>"</i>
<b>Art. 2, Istruzioni Banca d'Italia 8/11/2016</b>	<i>"Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi: [...] c. presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle presenti Disposizioni (Sez. V, VI e VII); d. effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico ...</i>

## RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO - ESIMENTI

L'art. 130 del TUB sanziona **penalmente** l'attività di **raccolta abusiva del risparmio** tra il pubblico.

Al fine di verificare se il finanziamento presso i soci configura una fattispecie di raccolta di risparmio effettuata da soggetti diversi dalle banche occorre fare riferimento alle norme e regolamentari esistenti.



**Società di persone:** per effetto della rilevanza dell'aspetto personale che connota il rapporto tra i soci e la società nel caso di specie, i finanziamenti effettuati dai soci sono sempre ammessi.

**Società di capitali:** con riferimento alle società di capitali si può considerare quanto segue:

- non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, vietata dalla legge, quella effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 c. 1 e 2, Delib. CICR del 2005 (v. tabella)
- **non costituisce raccolta abusiva** del risparmio l'acquisizione di risorse finanziarie realizzata con singoli soggetti in presenza dei seguenti requisiti (art. 2, lett. d), Istruzioni Banca d'Italia del 2016 e art. 2 c. 2, Delibera CICR 2005):
  - l'operazione *"si inserisce, di norma, in una **gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato**" (es: viene finanziato un proprio cliente abituale)*
  - *"nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto";*
  - *"In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, **numerosità e frequenza delle operazioni**) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico".*



**Dottrina:** si ritiene in dottrina che le due fattispecie più sopra indicate sono comunque riferibili ai soci e integrano due fattispecie distinte, ognuna delle quali contiene caratteri propri

Inoltre sono state avanzate ulteriori situazioni in cui si esclude la configurazione della raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico nel caso di un finanziamento effettuato dai soci (:

- ✓ nel caso di società a compagine sociale ristretta, in quanto la stessa compagine non può essere qualificata come "pubblico";
- ✓ nel caso della realizzazione dell'operazione sulla base di trattative occasionali personalizzate con singoli soci.

## LA POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

La postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c. 1 c.c.) costituisce una sorta di proroga "ex lege" della scadenza di questi che prevale sulle risultanze negoziali, fino alla soddisfazione degli altri creditori (Trib. di Roma, Provv. 6/02/2017). In altre parole la disposizione ha introdotto, per le imprese in crisi, *"un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del «prestito» in «prestito postergato»* (cass., n. 16393/2007).



**Cass. n. 10509/2016:** *"tecnica di traslazione su creditori e terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di dissesto... determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento".*

L'art. 2467 c. 2 c.c. stabilisce le condizioni sussistenti ai fini della postergazione:



*"Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".*



**N.B.** la norma riconduce, nella sostanza, il finanziamento al capitale di rischio (Trib. Alessandria 2011), nel momento in cui si evidenzia fondatamente il rischio di insolvenza, segnalato dai parametri indicati nell'art. 2467 c.c. (Trib. Milano, 11 novembre 2010).

La norma cristallizza la postergazione del finanziamento nel caso di, alternativamente:

**A) “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”**

**Indice di bilancio:** a tal fine si ritiene significativo considerare il “Rapporto di indebitamento” o “leverage”:

$$\text{Indice di indebitamento} = \frac{D}{P.N.} \quad \begin{matrix} \text{(Debiti)} \\ \text{(Patrimonio netto)} \end{matrix}$$

Il Tribunale di Venezia (sent. 14/04/2011) ha ritenuto:

- **ordinario un indice** di indebitamento compreso **nell'intervallo tra 1,8 e 3**
- tale quoziente non è sufficiente, da solo, dovendosi valutare anche la “**struttura del debito**”, cioè l'equilibrio tra le indebitamento a breve rispetto a quello di medio-lungo termine (in generale, si ha equilibrio laddove le immobilizzazioni siano prevalentemente finanziate con indebitamento a medio lungo termine, riservando l'indebitamento a breve al finanziamento dell'attivo circolante).

Si può, in generale, affermare che l'esame della situazione di squilibrio transita necessariamente attraverso un'articolata analisi finanziaria dell'impresa allo scopo di individuare uno stato di crisi.

**B) “in una situazione finanziaria della società nella quale *sarebbe stato ragionevole un conferimento*”.**

**N.B.** tale situazione si verifica, in generale, **in fase di start-up** di una società (i soci effettuano un finanziamento in luogo di un conferimento, rendendo la società “cronicamente” sottocapitalizzata)

Secondo il Trib. di Milano (sent. n. 3621/2014) ciò si può verificare anche in seguito, **per effetto di perdite di bilancio**; tuttavia tale fattispecie va ricompresa nel punto precedente: le perdite che inducono una riduzione del patrimonio netto e, conseguentemente, uno “squilibrio dell'indebitamento”.

**RIFLESSI IN BILANCIO**

I finanziamenti dei soci sono allocati nella voce di bilancio di seguito riportata:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	
<b>D3</b>	debiti verso soci per finanziamenti

Il debito deve essere altresì indicato nella nota integrativa, ai sensi dell'**art. 2427 c. 1, 19-bis), c.c.**

“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

[...]

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”.

**Esempio - Nota integrativa**

**Finanziamenti effettuati da soci della società**

**Introduzione**

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, tenuto altresì conto della insussistenza delle condizioni di legge, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile

Socio erogante	Importo entro es. succ.	Importo oltre es. succ.	Importo oltre 5 anni	Totale	Tipologia di finanziamento
Socio Rossi	0	200.000	0	200.000	Volontario. Infruttifero

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DEBITO

L'art. 2426 c.c. n. 8, prevede, nel caso di specie, quanto segue:



*"i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale"*

Tuttavia la suddetta disposizione deve essere letta assieme alle nuove disposizioni contenute nel D.lgs. 319/2015 che hanno fortemente innovato la disciplina del bilancio dei soggetti OIC adopter. Nel caso di specie occorre infatti tener conto delle diverse disposizioni di seguito sintetizzate.

DISCIPLINA DI BILANCIO		
<b>Soggetti OIC adopter (bilanci ordinari)</b>	Applicazione obbligatoria del costo ammortizzato	Art. 2426, n. 8 c.c.
<b>Soggetti OIC adopter (bilanci abbreviati)</b>	Applicazione facoltativa del costo ammortizzato	Art. 2426, n. 8 c.c. Art. 2435-bis, c. 7, c.c.
<b>Micro imprese</b>		Art. 2426, n. 8 c.c. Art. 2435-bis, c. 7, c.c. Art. 2435-ter, c. 2, c.c.

Con riguardo ai finanziamenti soci, trovano applicazione le regole generali dell'OIC 19 (motivazioni alla base delle decisioni assunte, par. 3), in base alle quali il criterio del costo ammortizzato e la connessa attualizzazione può non essere applicato nei seguenti casi:

- debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- debiti con scadenza superiore a 12 mesi, in presenza di costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, di scarso rilievo.

Il metodo del costo ammortizzato e l'attualizzazione possono essere disapplicati se gli effetti sono irrilevanti (art. 2423 c. 4 c.c.).

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO IN PILLOLE		
<b>Concetto di base</b>	L'art. 2426 c. 2 c.c. stabilisce che per la definizione [...] di "costo ammortizzato", [...] e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali.	
	Il costo ammortizzato è dallo IAS 39. Nel sistema IAS-IFRS il costo ammortizzato rappresenta un criterio di valutazione, in quanto nel caso dei debiti è prevista l'iscrizione al <i>fair value</i> , introdotto dal D.lgs. n. 139/2015, solo per i derivati - tale asimmetria tra il sistema IAS-IFRS e il sistema OIC comporta che nel codice civile il costo ammortizzato non costituisce un criterio di valutazione ma un criterio di rilevazione -. L'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., mitiga l'asimmetria in argomento laddove dispone l'attualizzazione dei debiti e dei crediti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dal contratto non sia in linea con il tasso di mercato - i sistemi IAS-IFRS e OIC, relativamente al costo ammortizzato, si fondano comunque sulla base del prezzo della transazione -	
<b>In assenza di attualizzazione</b>	Valore d'iscrizione iniziale = valore nominale - sconti/premi/abbuoni - costi di transazione (*) (*) L'ammortamento della differenza deve essere effettuato attraverso il criterio dell'interesse effettivo [si tratta del tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (OIC 19, par. 18)].	
<b>In presenza di attualizzazione</b>	Dal confronto tra il tasso desumibile dal contratto e il tasso di mercato esiste una differenza significativa	Valore d'iscrizione iniziale = valore attuale dei flussi finanziari futuri + costi di transazione (*) (*) I flussi finanziari futuri vengono attualizzati applicando il tasso di mercato in assenza di costi di transazione.





**Finanziamento infruttifero:** in tal caso:

- a) **la società finanziata:** incassa inizialmente un importo superiore al valore attuale dei flussi finanziari futuri (valore iniziale del debito); la differenza deve essere iscritta:
  - ✓ nel patrimonio netto della società debitrice, nel caso della finalità di rafforzamento patrimoniale [tale finalità emerge dalle evidenze disponibili (verbali del CDA, struttura del Gruppo, situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi contrattuali dell'operazione, ...)];
  - ✓ nel conto economico, negli altri casi
- b) **il socio finanziatore** (se soggetto imprenditore): porta in aumento del costo della propria partecipazione l'importo della citata differenza (in base alle indicazioni contenute nell'OIC 15).

Per approfondimenti ed esemplificazioni si rinvia alla RF 73/2017.

### RISVOLTI FISCALI

L'applicazione del costo ammortizzato comporta in capo alla società finanziata, come si è visto più sopra, l'iscrizione di interessi passivi figurativi e di proventi imputati a conto economico o a patrimonio netto.

La rilevanza fiscale di tali componenti economici è disciplinata dall'**art. 5, c. 4-bis del D.M. 8/6/2011**, aggiunto dall'art. 1, c.1, lett. b), n. 2), D.M. 3 agosto 2017, di seguito riportato.



*"Nel caso di operazioni di finanziamento **tra soggetti tra i quali sussiste il controllo** di cui all'art. 2359 del codice civile **assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato**"*

Considerato che vengono rilevati nello stato patrimoniale componenti economici derivanti dal processo di attualizzazione nel caso della finalità del rafforzamento patrimoniale, in merito si rileva quanto segue:

- in capo alla **società finanziante**: l'incremento figurativo del costo della partecipazione non incide sul suo costo fiscale di questa;
- in capo alla **società finanziata**:
  - sono indeducibili gli interessi passivi figurativi;
  - si rileva un incremento di patrimonio netto in un'apposita riserva;



**N.B.:** il Doc. FNC evidenzia che non è stata ancora chiarita la natura fiscale di tale riserva.

- sono deducibili gli interessi passivi desumibili dal contratto.



**Relazione illustrativa al DM 3/08/2017:** precisa che il nuovo comma 4-bis in esame "è volto a sterilizzare, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato".

Al di fuori dell'ipotesi specificamente indicata dalla norma occorre fare riferimento ai provvedimenti fiscali che hanno accompagnato l'introduzione del criterio del costo ammortizzato nel nostro Paese e in particolare del DM 3 agosto 2017. Si tenga conto dei seguenti diversi casi:

#### → **Mancanza del controllo ex art. 2359 c.c.:**

Nel caso di specie il doc. FNC (IV edizione, agosto 2019) precisa che si deve ritenere valida l'applicazione del principio di derivazione rafforzata, per cui non è necessaria alcuna sterilizzazione degli effetti contabili dell'operazione (nota 17).

- **Operazioni volte alla copertura di esigenze finanziarie temporanee** (al di fuori pertanto, dell'ipotesi del rafforzamento patrimoniale della controllata);



**N.B.** in tal caso, il doc. FNC precisa che trovano applicazione le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al DM 3/08/2017, laddove emerge la rilevanza fiscale delle operazioni in esame posto che il provento finanziario che promana dall'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è imputato a conto economico.

- Modifica del rapporto di controllo nel corso dell'esercizio
- Soci persone fisiche
- Operazioni riguardanti micro imprese e soggetti OIC adopter.



**N.B.** l'ipotesi in cui l'operazione coinvolga due soggetti che applicano regimi fiscali diversi potrebbe comportare salti d'imposta ovvero duplicazioni d'imposta. In tal caso, occorre fare riferimento alle regole generali contenute nel DM 3/08/2017:

Ipotesi di regimi fiscali differenti	
Art. 3, c. 2, 1° periodo, DM 48/2009	<i>"Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati".</i>
Relazione al DM 3/8/2017	<i>"Tenendo presente che le operazioni imprenditoriali possono mettere in relazione soggetti che applicano principi fiscali diversi (in particolare soggetti IAS adopter o OIC adopter con micro-imprese che sono espressamente escluse dal principio della derivazione rafforzata), viene disapplicato il principio della simmetria nella tassazione/deduzione delle singole operazioni.</i> <i>Il principio di doppia deduzione o doppia tassazione dell'operazione viene così riferita al singolo contribuente.</i> <i>Il principio di non necessaria simmetria opera anche nell'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti OIC che, applicando correttamente i nuovi principi contabili, rappresentano le operazioni con criteri non omogenei (ad esempio: applicazione del costo ammortizzato)."</i>